

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3921 del 26/08/2019
Oggetto	OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI CON MANUFATTO DI SCARICO IN COMUNE DI FERRARA, VIA RAVENNA KM. 80,71. RICHIEDENTI BRIXIA SRL E SERVICE SNC. PROC. CODICE FE04T0158/18RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4025 del 22/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisei AGOSTO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI CON MANUFATTO DI SCARICO IN COMUNE DI FERRARA, VIA RAVENNA KM. 80,71. RICHIEDENTI BRIXIA SRL E SERVICE SNC. PROC. CODICE FE04T0158/18RN01

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" ed in particolare la sezione I del capo II che disciplina le occupazioni di aree demaniali;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate

derivanti dalla gestione del demanio idrico;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi e in particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, ed in particolare gli artt. 14 e 16, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite ai Servizi territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni in materia di Nulla-Osta Idraulico e sorveglianza idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n. 1927 del 24/11/2015, n. 453 del 29/3/2016 e n. 1181 del 23/07/2018 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla gestione dello stesso;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106 del 27/11/2018 in attuazione della quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 01/01/2019;

Viste:

-la determinazione del Responsabile dell'allora competente Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano n. 7191 del 04/06/2007, con la quale si rilasciava congiuntamente, con oneri in solido al 50%, alle ditte Brixia srl e Service snc la concessione per occupazione di aree demaniali in sponda sx del Po di Primaro con manufatto per scarico in alveo per acque depurate da insediamento industriale (distributore di carburanti ed autolavaggio), sito in via Ravenna al km 80,71, comune di Ferrara, in aree censite catastalmente al Foglio 229 mappale 423 (fronte) del comune medesimo, con scadenza il 03/06/2019;

-l'istanza presentata in data 29/10/2018, con prot. PGFE/2018/13124 ed integrata, dalle ditte Brixia finanziaria srl, C.F. 02997950171, con sede in via Cefalonia 70, Brescia e Service snc di Gusson Marco, C.F. 01428250383 con sede in via Strozzi 18, Ferrara, con la quale viene richiesto il rinnovo della sopra citata concessione demaniale cui è attribuito il codice FE04T0158/18RN01;

-le integrazioni tecniche all'istanza di cui sopra presentate in data 26/02/2019 con prot. PG/2019/32756, a fronte della richiesta del competente SAC in data 06/02/2019 con prot. PG/2019/19733;

-la richiesta di pareri effettuata dal competente SAC, con prot. PG/2019/51946 del 01/04/2019 all'ARSTePC, Servizio Area Reno e Po di Volano, Sede di Ferrara, ai fini del rilascio del nulla osta idraulico e delle prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale, al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna per l'espressione della valutazione di incidenza ambientale ai sensi della L.R. 7/2004 e della DGR 1191/2007, in quanto l'area richiesta ricade in zona ZPS IT4060017 ed al Comune di Ferrara, a fini ambientali, urbanistici e paesaggistici;

Dato atto:

-della pubblicazione della richiesta in esame sul BURERT n. 390 del 12/12/2018 e dell'assenza di opposizioni o osservazioni nel termine di 30 (trenta) giorni;

-del nulla osta idraulico rilasciato con Determina Dirigenziale n. 1224 del 13/04/2019 dalla sopra citata ARSTePC e protocollato presso il competente SAC in data 16/04/2019, con prot. PG/2019/61119, espresso in senso favorevole con prescrizioni contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-della prevalutazione di incidenza positiva effettuata dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, comunicata con nota prot. PG.2019.462915 del 16/05/2019, protocollata presso il competente SAC in data 17/05/2019 con prot. PG/2019/78274;

-del parere favorevole rilasciato dal Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, con nota PG/45404 in data 08/04/2019, protocollata presso il competente SAC in data 17/04/2019 con prot. PG/2019/62336, in quanto trattasi di scarico già autorizzato in ambito di AUA con atto n.7030/2015;

-della sottoscrizione della bozza di disciplinare tecnico, allegato alla bozza di concessione, accettato per presa visione a firma dei legali rappresentanti della ditta Brixia finanziaria srl Giuliano Paterlini C.F. PTRGLN60M20B15 e della ditta Service snc Marco Gusson C.F.GSSMRC70L01F229R in data 23/07/2019, agli atti del competente SAC;

Considerato che:

-l'importo relativo alle spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo di concessione in oggetto è stabilito in € 75,00, ai sensi dell'art. 20, comma 9, della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.;

-il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della citata L.R. 7/2004 e s.m.i. e della DGR 469/2011, per l'occupazione con e manufatto per lo scarico in alveo con tubazione di diametro fino a 315 mm è definito in € 133,01 per l'annualità 2019, da aggiornarsi negli anni successivi in base alla rivalutazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati accertati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e fatti salvi eventuali aggiornamenti o rideterminazioni dell'importo da effettuarsi mediante apposita DGR;

-a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione di cui alla determinazione n. 7191/2007, le ditte concessionarie non risultavano in regola con i versamenti dei canoni richiesti per la precedente concessione fino alla data della sua scadenza il 03/06/2019, mancando il versamento relativo al periodo 03/06/2016 - 31/12/2016 di € 73,80, ai fini dell'adeguamento ai disposti della L.R. 2/2015 che prescrive il pagamento del canone per anno solare e i successivi versamenti relativi alle annualità 2017, 2018 e 2019 per € 394,31, che devono quindi essere corrisposti in solido dai concessionari per un totale di € 471,21, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT di cui sopra e degli interessi di legge dovuti pari ad € 3,10;

-il deposito cauzionale, fissato in € 450,00, a suo tempo quantificato nella determinazione n. 7191/2007 e versato in data 13/06/2007 dalle ditte concessionarie in quota parte del 50% ciascuna rimarrà depositato a garanzia del presente titolo concessorio;

Preso atto che i concessionari hanno presentato l'attestazione del versamento dei seguenti importi:

-€ 75,00 eseguito in data 22/10/2018 dovuto per le spese istruttorie;

- € 471,21 eseguito in data 22/07/2019 a regolarizzazione del canone di concessione relativo al periodo 03/06/2016 - 31/12/2016 ed alle annualità 2017, 2018 e 2019, comprensivo di rivalutazioni ISTAT e interessi legali;

Ritenuto sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione per occupazione di area demaniale richiesta alle ditte Brixia finanziaria srl, C.F. 02997950171, e Service snc di Gusson Marco, C.F. 01428250383 con le prescrizioni di cui al seguente dispositivo;

Attestata la regolarità amministrativa;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

DETERMINA

1) di rilasciare in solido, fatti salvi i diritti di terzi, alle ditte Brixia finanziaria srl, C.F. 02997950171, con sede in via Cefalonia 70, Brescia e Service snc di Gusson Marco, C.F. 01428250383 con sede in via Strozzi 18, Ferrara, il rinnovo della concessione per occupazione di aree demaniali in sx idraulica del Po di Primaro ad uso manufatto per scarico da insediamento industriale (distributore di carburanti ed autolavaggio), sito in via Ravenna al km 80,71, Ferrara, in area censita catastalmente al Foglio 229 mappale 423 (fronte) del medesimo comune, come da allegata cartografia, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata ai soggetti ivi indicati; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, al competente SAC entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) di stabilire che la concessione ha efficacia dal 04/06/2019 e la sua scadenza è fissata al 31 dicembre 2030 e che l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d) i concessionari qualora intendano protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovranno esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo al competente SAC e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi, ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora i concessionari si rendano inadempienti agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g) i concessionari sono obbligati a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h) i concessionari sono esclusivamente responsabili per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti;

2. di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione di cui alla determinazione n. 7191/2007, i canoni richiesti sono stati regolarmente corrisposti, dopo il versamento del canone per il periodo 03/06/2016-31/12/2016 e dei canoni relativi alle annualità 2017, 2018 e 2019, comprensivi di interessi legali e rivalutazioni ISTAT fissati in € 471,21 in data 22/07/2019 mediante bonifico bancario; tali canoni sono introitati sul Capitolo 04315 di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2019;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 9, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., l'importo relativo alle spese di istruttoria stabilito in € 75,00, è stato versato dal concessionario in data 21/10/2018 sul c.c.p. n.14931448 ed introitato sul Capitolo 04615 di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018;

5. di stabilire che il canone annuale è fissato in € 133,01 per l'anno 2019, calcolato applicando la L.R. 7/2004 e la L.R. 2/2015;

6. di stabilire che i canoni annuali successivi al 2019 dovranno essere rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT (FOI) e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

7. di stabilire, inoltre, che i concessionari dovranno corrispondere i canoni annui successivi al 2019 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione in un'unica soluzione ed effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" oppure tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, indicando il numero di pratica all'inizio della causale e trattenendo le copie delle dimostrazio-

ni dei pagamenti effettuati, in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;

8. di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22 Dicembre 2009 n.24;

9. di dare atto inoltre che il deposito cauzionale a garanzia del presente titolo concessorio quantificato in € 450,00 con determina 7191/2007, è stato versato dai concessionari in data 13/06/2007 mediante ccp. Tale cauzione potrà essere svincolata in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta alla struttura competente, solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/98;

11. di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 nonché del D.Lgs. n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della SAC ARPAE di Ferrara e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

13. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing Paola Magri;

14. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m..

LA RESPONSABILE
Ing. Paola Magri

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato da parte dell' Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, a favore delle ditte Brixia finanziaria srl e Service snc di Gusson Marco, il rinnovo della concessione demaniale - pratica FE04T0158/18RN01, alle seguenti condizioni:

Art. 1 - Oggetto

Le ditte Brixia finanziaria srl, C.F. 02997950171, con sede in via Cefalonia 70, Brescia e Service snc di Gusson Marco, C.F. 01428250383 con sede in via Strozzi 18, Ferrara, sono autorizzate ad occupare un'area del demanio idrico con un manufatto per scarico di acque depurate del diametro di 250 mm in sponda sx del Po di Primaro, in comune di Ferrara, via Ravenna al km 81,70, area ubicata catastalmente al foglio 229, mappale 423 (fronte) del comune di Ferrara, come da allegata cartografia.

Art. 2 - Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

- a.** La scarpata in alveo deve essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.
- b.** E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.
- c.** Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata, previa autorizzazione da parte dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.
- d.** Ogni modifica e intervento all'opera assentita, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere idraulico dell'A.R.S.T. e P.C.
- e.** L'A.R.S.T. e P.C. non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'A.R.S.T. e P.C. non si assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del concessionario; resta inteso che L'A.R.S.T. e P.C. interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
- f.** Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T. e P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'A.R.S.T. e P.C. non è

responsabile per danni cagionati ai beni del concessionario qualora non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

g. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

h. L'A.R.S.T. e P.C. resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

i. Il concessionario è consapevole che l'area dove è posizionato il manufatto di scarico è zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

l. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Art. 3 - Prescrizioni generali

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;
- a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall'Amministrazione concedente (ARPAE) per motivi di pubblico interesse;
- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati alle pertinenze ed alle opere idrauliche in genere, evitando in ogni modo, di provocarne altri;
- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio.

Art. 4 - Revoca e decadenza

La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- subconcessione a terzi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Art. 5 - Ripristino dei luoghi

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione concedente non disponga diversamente, del ripristino dello stato

dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessata. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di Polizia Idraulica.

Cartografia allegata



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.